

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 373}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, ABBATE, ALIVERTI, ALTERIO, BACCARINI, BARUFFI, BIAFORA, BIASCI, BORRA, BOTTA, CACCIA, CAROLI, CORRAO, CORSI, SILVIA COSTA, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GALBIATI, GELPI, GIOVANARDI, GUALCO, LAMORTE, LUCCHESI, LUSETTI, MANFREDI, MASTRANZO, MENSORIO, MORGANDO, NAPOLI, RANDAZZO, SARTORIS, TASSONE, TORCHIO, TUFFI, URSO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, PIREDDA, SAVIO, VAIRO, CIAFFI, PALADINI, SILVESTRI, ZANFERRARI AMBROSO, MOIOLI VIGANÒ, ALESSI, SARETTA, ALAIMO, SCAVONE, LUIGI RINALDI, ZARRO, DEGENNARO, MASTELLA, PIERLUIGI CASTAGNETTI, GOTTARDO

Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento in cui nella pubblica opinione e, di riflesso, nella classe politica prevale la convinzione che è urgente attuare iniziative a salvaguardia dell'ambiente ed a difesa della natura, si presenta improcrastinabile l'esigenza di predisporre una normativa legislativa in tal senso ad integrazione e non in sovrapposizione all'esistente.

Si ritiene che sia necessario intervenire nei confronti delle aree depresse e svantaggiate, maggiormente soggette allo spopolamento, partendo dal presupposto che il presidio umano permanente sia indispensabile nel progetto di salvaguardia del territorio.

Quello che oggi si intende conservare è quanto, nei secoli, ha determinato l'uomo, specie l'uomo coltivatore-montanaro, favorendo un armonico equilibrio della natura, della quale l'uomo stesso è la massima espressione.

Senza la presenza costante ed intelligente dell'uomo, la natura si impoverisce, si inselvaticisce, si degrada, si autodistrugge con effetti catastrofici che vanno ben oltre i confini delle aree interessate.

Gli incendi, le frane, le alluvioni, ai quali vanno soggette le zone prive della presenza umana, lo dimostrano.

Bisogna salvare la montagna, per difendere la pianura e salvaguardare l'am-

biente. E l'uomo, pur responsabile di tanti attentati all'ambiente, lo può fare a condizione che a chi risiede in montagna ed in alta collina sia demandata la funzione di valorizzazione ambientale e quindi di « servizio sociale ». È ovvio che, se a queste comunità sono affidati dei compiti sociali, ad esse devono essere attribuiti riconoscimenti non soltanto morali — ma non di carattere assistenziale — tali da compensare il loro impegno sociale.

Le esperienze dei passati decenni in materia di interventi finalizzati a risolvere i problemi della montagna inducono a ritenere che il mezzo principale per ancorare la popolazione alle zone depresse e svantaggiate sia quello di assicurare un reddito alle popolazioni locali che sia equamente comparabile con quello goduto nelle aree più sviluppate del territorio nazionale. A questo fine appaiono necessari e urgenti interventi in campo economico che consentano il raggiungimento di tale obiettivo.

Esperienze di altri paesi confortano il nostro assunto e dimostrano — se mai ce ne fosse bisogno — che la gente è rimasta in montagna solo quando è stata in grado di procurarsi un reddito sufficiente. Tale reddito può essere assicurato sia con la presenza di imprese artigiane, di piccole e medie imprese industriali, rispettose dell'ambiente, sia col potenziamento delle aziende agricole dotate di strutture valide, tali da assicurarne la sopravvivenza ed il futuro sviluppo.

Meritevole del pari di particolare attenzione è il problema della valorizzazione del turismo, che può essere fonte di cospicui redditi, e dello sviluppo delle attività commerciali e di pubblico esercizio a servizio della popolazione stabilmente residente e di quella turistica.

La permanenza della popolazione in montagna ha una rilevanza particolare nel nostro paese, non solo in relazione alla salvaguardia attiva di un'ampia parte del territorio nazionale, ma anche per i positivi effetti che questo fatto determina sulle altre zone in termini di miglioramento dell'assetto territoriale e di equilibrato sviluppo socio-economico complessivo; af-

frontare, dunque, il problema della montagna significa, nella nostra realtà, porsi di fronte ad un problema di carattere nazionale la cui soluzione si fa ogni giorno più urgente.

Al fine di raggiungere gli obiettivi succintamente sopra indicati vi proponiamo di approvare la presente proposta di legge, che prevede, in dettaglio, quanto segue.

Articolo 1. — Al fine di meglio precisare la volontà del legislatore, l'articolo definisce alcuni termini contenuti nella proposta di legge. Particolarmente rilevante è la definizione dell'ambito di applicazione della legge che comprende i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Le altre definizioni riguardano alcuni dei comparti economici cui si riferisce la legge: oltre alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane — che comprendono anche l'attività di trasporto di persone connessa con il turismo — vengono definite le imprese turistiche, richiamando le disposizioni della legge quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), e quelle commerciali, richiamando la casistica prevista dall'articolo 1 della legge sulla disciplina del commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426).

A proposito del commercio si precisa che le provvidenze della proposta di legge non riguardano le grandi strutture di vendita, in quanto in questa sede si intende sottolineare la funzione che il commercio tradizionale e capillarmente diffuso sul territorio svolge nei confronti dell'abitabilità della montagna.

Articolo 2. — L'articolo individua i tipi di agevolazioni di emanazione statale ritenuti idonei al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. Esso prevede in particolare che il CIPI provveda ad individuare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, tempi e modalità per la presentazione delle istanze nonché la definizione dei criteri di priorità per l'accoglimento delle stesse.

Tale procedura presenta il vantaggio, nell'economia di un provvedimento destinato a durare nel tempo, di potersi più rapidamente adattare alle situazioni concrete ed al loro evolversi.

Articolo 3. — Questo articolo prevede l'aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderlo coerente con le disposizioni della presente proposta di legge.

Articolo 4. — Con questo articolo si è inteso definire le agevolazioni di tipo creditizio messe a disposizione per lo sviluppo delle zone montane escluse dai benefici già previsti per il Mezzogiorno. Si è inteso fare riferimento a canali di finanziamento da tempo operativi e collaudati allo scopo di assicurare al provvedimento caratteristiche di rapida e di semplice attuazione.

Articolo 5. — L'articolo prevede che alle agevolazioni creditizie, fissate dal precedente articolo, si affianchino le agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del centro-nord. Tali agevolazioni consistono nell'esenzione decennale dall'ILOR per imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali, imprese turistiche e commerciali che si insediano o si ampliano nelle aree individuate dall'articolo 1.

Articolo 6. — In tale articolo viene estesa per i lavoratori assunti da imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali e imprese turistiche operanti nei territori di cui all'articolo 1 la riduzione delle aliquote contributive già in atto in alcune aree del territorio nazionale.

Articolo 7. — Con questo articolo si risolve il problema del tempo parziale consentendo al coltivatore diretto, del quale è assolutamente necessario assicurare la possibilità di ulteriore presenza nelle zone montane a presidio del territorio, di incrementare il proprio reddito con prestazioni a tempo parziale alle dipendenze di imprese operanti nelle zone montane dell'intero territorio nazionale.

Articolo 8. — Viene prevista, anche qui per l'intero territorio nazionale, la possibilità per le regioni, al fine di concorrere allo sforzo agevolativo statale e con lo

scopo di rendere più facile la permanenza sui territori montani dei lavoratori dipendenti delle imprese insediate nei territori stessi, di disporre contributi per le gestioni di servizi di trasporto dei lavoratori stessi dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa, effettuate dalle imprese singole o consorziate o da società di auto-linee.

Articolo 9. — L'articolo affida alle regioni stesse l'individuazione di idonee forme di incentivazione per lo sviluppo dell'attività turistica nelle singole comunità montane in funzione degli obiettivi previsti nei rispettivi piani di sviluppo, conferendo al turismo montano un ruolo di priorità nella programmazione turistica regionale.

Articolo 10. — Nell'intento di arginare l'esodo dalle zone montane e possibilmente di provocare un'inversione di tendenza e per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, si prevede la possibilità da parte delle regioni di concedere ai lavoratori dipendenti o autonomi, residenti nei territori montani, contributi in conto capitale per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione di residenza.

Alle comunità montane è affidato il compito di individuare le aree di applicazione delle disposizioni di questo articolo conferendo carattere di priorità agli interventi riguardanti le zone più disagiate con minore densità insediativa e le case sparse.

Articolo 11. — Questo articolo prevede la possibilità da parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane di tutto il territorio nazionale di effettuare lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio intendendo questa attività come connessa e complementare a quella agricola.

Articolo 12. — L'articolo prevede la predisposizione di un censimento delle aziende agricole esistenti nei comuni montani al fine di raccogliere ogni utile elemento di valutazione per determinare

se ogni azienda è economicamente valida o potenzialmente tale. Le regioni predisporranno appositi modelli di rilevazione che individuino i valori riguardanti l'apparato produttivo (superficie totale dell'azienda; superficie agraria utilizzata; superficie in proprietà, enfiteusi, usufrutto e affitto; valore locativo mediamente ritraibile dal terreno; numero dei corpi fondiari; giacitura del terreno; miglioramenti fondiari eseguiti nell'ultimo decennio; consistenza e grado di vetustà del parco macchine; unità lavorative; tipo di allevamento eventualmente praticato e consistenza media annua di stalla), le scelte produttive (ripartizione colturale normalmente adottata; produzione lorda vendibile annua; produzione vegetale/produzione lorda vendibile espressa in percentuale; produzione animale/produzione lorda vendibile espressa in percentuale), e le tecniche di produzione (rese medie per ettaro delle singole colture normalmente praticate; numero litri latte/vacca/anno o altro parametro di rendimento stalla; totale spese/produzione lorda vendibile; totale spese per allevamenti/totale spese; totale spese per colture erbacee/totale spese; totale spese per colture arboree/totale spese).

Articolo 13. — Questo articolo attiene alla elaborazione e utilizzazione dei dati raccolti con il censimento di cui all'articolo 12 per una più corretta impostazione

degli interventi finanziari della pubblica amministrazione.

Articolo 14. — È prevista l'istituzione di un apposito albo delle aziende montane valide.

Le regioni determineranno i parametri per la classificazione di tali aziende e la loro inclusione nell'albo medesimo.

Articolo 15. — Le aziende agricole che ricevono aiuti dallo Stato o dalla regione non dovranno essere smembrate almeno per dieci anni. L'articolo prevede tale vincolo e le relative eccezioni.

Articolo 16. — Con questa norma si tende a favorire la ricomposizione fondiaria delle aziende agricole montane di tutto il territorio nazionale, in particolare esentando dall'INVIM i proprietari di immobili anche se non imprenditori agricoli per incoraggiarli alla cessione dei loro immobili, per lo più abbandonati, affrontando così un problema di notevole rilevanza per l'efficienza economica dell'agricoltura di montagna.

Articolo 17. — Questo articolo prevede la non cumulabilità dei benefici previsti dalla proposta di legge con altri benefici previsti da altre leggi dello Stato o delle regioni per le stesse iniziative assistibili.

Articolo 18. — Autorizza il Governo al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per ambito di applicazione: le zone ricadenti nelle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) per piccole e medie imprese industriali: le imprese comprese nella definizione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dei successivi provvedimenti attuativi, ivi incluse le imprese che esercitano trasporto di persone;

c) per imprese artigiane: le imprese rientranti nella definizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed aventi i limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della stessa legge;

d) per imprese turistiche: le imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di ristorazione ed annessi servizi turistici di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n. 121, così come definite dall'articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983;

e) per imprese commerciali: le imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, eccetto quelle per le quali l'autorizzazione all'apertura è subordinata al nullaosta della giunta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 2.

(Agevolazioni per lo sviluppo economico).

1. Al fine di assicurare nelle zone ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 adeguate possibilità di crescita economica, con il proposito soprattutto di incoraggiare in tali zone nuove iniziative di sviluppo suscettibili di comportare incrementi occupazionali ed in generale positivi riflessi sull'economia locale ed allo scopo, conseguentemente, di creare condizioni favorevoli al permanere della presenza umana, sono concesse ai programmi di insediamento, sviluppo o ammodernamento, posti in essere a far data dal 1° gennaio 1992 e presentati dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane nonché da imprese turistiche e commerciali riconosciute compatibili con i piani di cui all'articolo 3, agevolazioni di natura finanziaria, fiscale e previdenziale.

2. Le iniziative di cui al comma 2 devono essere riconosciute idonee al conseguimento degli obiettivi sopra definiti e devono essere rispondenti ai criteri che verranno fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CIPI provvede entro lo stesso termine di cui al comma 2 a definire tempi e modalità di presentazione delle domande nonché a stabilire i criteri di priorità ai fini dell'accoglimento delle richieste.

ART. 3.

(Aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane).

1. Le comunità montane sono tenute ad aggiornare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i propri piani di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderli compatibili con le disposizioni della presente

legge, avuto riguardo ai criteri definiti dal CIPI, di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. I piani di cui al comma 1, tenuto conto delle realtà locali, definiranno in particolare le potenzialità di sviluppo in campo industriale, artigianale, turistico e commerciale, individuando le aree più idonee e le infrastrutture necessarie.

ART. 4.

*(Agevolazioni creditizie
per le attività economiche).*

1. Alle iniziative poste in essere da piccole e medie imprese industriali, da imprese artigiane, turistiche e commerciali o loro consorzi nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e volte alla creazione di nuove attività ed all'ampliamento o all'ammmodernamento di attività esistenti, ivi comprese le connesse opere di urbanizzazione dirette ed indotte, rientranti nei criteri individuati dal CIPI e compatibili con i piani di sviluppo delle singole comunità montane, possono essere concessi, a valere su apposito fondo costituito presso il Mediocredito centrale, finanziamenti agevolati accordati ai sensi della presente legge dagli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite:

a) di lire 5 miliardi per le imprese industriali e loro consorzi;

b) di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per le imprese artigiane e loro consorzi;

c) di lire 3 miliardi per le imprese turistiche e loro consorzi;

d) di lire 500 milioni per le imprese commerciali e loro consorzi.

2. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui al comma 1 è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 5.

(Estensione delle agevolazioni già previste per le zone depresse).

1. Alle iniziative di cui all'articolo 2, poste in essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 a far data dal 1° gennaio 1992 e per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività o di ampliamento od ammodernamento delle strutture, si applicano le agevolazioni già previste per le zone depresse del centro-nord dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 6.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. Per i lavoratori che ricoprono nuovi posti di lavoro ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1990 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, a far data dal 1° gennaio 1992 è concessa per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

ART. 7.

(Assunzioni a tempo parziale).

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali, le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane possono, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale coltivatori diretti residenti negli stessi territori anche se iscritti negli elenchi nominativi del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per le assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria dei lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 1; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previ-

sto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola.

ART. 8.

(Incentivi per la gestione dei servizi di trasporto).

1. Le regioni possono concedere alle piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane, turistiche, commerciali e agricole, in forma singola o associata, insediate nei territori ricadenti nelle comunità montane e limitatamente ai dipendenti residenti nei territori stessi, contributi annui per la gestione di servizi regolari di trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa svolti direttamente o in forma consortile, ovvero tramite società di autolinee.

2. I contributi di cui al comma 1 non potranno eccedere il 50 per cento dei costi di servizio, restando a carico delle imprese interessate una quota parte non inferiore al 30 per cento.

ART. 9.

(Sviluppo dell'attività turistica).

1. Le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono idonee forme di incentivazione allo sviluppo dell'attività turistica per ogni singola comunità montana, con particolare riguardo alle iniziative capaci di determinare una presenza turistica pluristagionale e tenendo conto delle previsioni dei piani di sviluppo predisposti ai sensi dell'articolo 3. Tali forme di incentivazione assumono carattere di priorità nei programmi regionali di sviluppo turistico.

ART. 10.

(Contributi per la ristrutturazione e costruzione di case di abitazione).

1. Per i lavoratori, dipendenti o autonomi, residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane che intendano ristrutturare o costruire l'abitazione di residenza destinata esclusivamente alla propria famiglia all'interno delle zone delimitate dalle comunità montane ai sensi del comma 3, le regioni possono disporre la concessione di un contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo di intervento di cui al comma 4, conferendo carattere di priorità agli interventi di recupero degli immobili esistenti.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Le comunità montane provvedono a delimitare le aree di applicazione del presente articolo, conferendo carattere di priorità agli interventi attuati nelle zone più disagiate e nelle zone con minore densità abitativa o attinenti a case isolate.

4. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno i limiti di reddito per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente articolo ed il riferimento per la determinazione del costo di intervento di cui al comma 1.

ART. 11.

(Attività per la difesa del territorio).

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro

proprietà, l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero di neve.

2. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto.

ART. 12.

(Censimento delle aziende agricole).

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, predispongono il censimento delle aziende agricole esistenti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, verificando le reali possibilità di sussistenza e sviluppo delle aziende, tenuto conto essenzialmente della disponibilità di manodopera, della consistenza della stalla per le aziende ad indirizzo zootecnico, delle superfici e colture in atto e potenziali, delle dotazioni di strumenti ed infrastrutture nonché di ogni altro elemento atto ad accertare la caratteristica di azienda economicamente valida o potenzialmente tale.

ART. 13.

(Elaborazione ed utilizzazione dei dati di censimento).

1. Le regioni dovranno predisporre provvedimenti per l'elaborazione ed utilizzazione dei dati risultanti dal censimento di cui all'articolo 12 al fine di potenziare, attraverso una migliore distribuzione delle risorse contributive, l'attività agricola nelle zone montane sia con interventi diretti ad aziende singole od associate, sia incentivando la ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 16.

ART. 14.

(Istituzione dell'albo delle aziende montane valide).

1. Le regioni istituiscono un apposito albo delle aziende agricole montane, indi-

viduate ai sensi dell'articolo 12, ai fini della incentivazione delle loro attività da realizzarsi con la concessione di mutui a tasso agevolato, contributi a fondo perduto e altre provvidenze, disciplinando l'iscrizione a detto albo e determinando i parametri minimi da raggiungere e documentare da parte dei titolari delle aziende che richiedono l'iscrizione ad esso.

ART. 15.

(Vincoli di mantenimento della consistenza aziendale).

1. La concessione delle provvidenze di cui all'articolo 14, limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario e ricomposizione aziendale, è subordinata all'impegno sottoscritto dal titolare di azienda di non smembrare per almeno dieci anni l'azienda stessa con atti di vendita o di affitto, pena l'integrale restituzione della somma percepita, aumentata di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

2. Eventuali deroghe, in caso di morte, invalidità o cessazione per causa di forza maggiore, potranno essere concesse dal presidente della giunta regionale.

ART. 16.

(Ricomposizione fondiaria).

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, INVIM, imposta di trascrizione e ipotecaria).

2. Sono esenti dal pagamento dell'INVIM le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore degli iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

3. Le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili, relative alle permutate di cui al comma 1 nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici di cui al comma 2.

ART. 17.

(Non cumulabilità dei benefici).

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi dello Stato o delle regioni per le stesse iniziative.

ART. 18.

(Finanziamento degli interventi).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a quello relativo agli articoli 4 e 10, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

b) quanto a quello relativo agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 16, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.